

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3199

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VILLANI, CATALDI, DI LAURO, FARO, IANARO, IORIO, MANZO,
NAPPI, PARENTELA, SEGNERI**

Riconoscimento della figura professionale dell'autista soccorritore

Presentata il 7 luglio 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende riconoscere e definire la figura professionale dell'autista soccorritore indicando le finalità, le attività da svolgere e i contesti operativi entro i quali esso agisce, nonché disciplinare le modalità di accesso alla formazione, colmando così una lacuna normativa presente nel nostro ordinamento dal 1992, che crea disuguaglianza tra le varie regioni italiane.

L'autista di ambulanza, o autista soccorritore, è un esperto nella guida di mezzi di soccorso e di trasporto sanitario. Il suo compito principale è quello di trasportare, presso strutture ospedaliere e sanitarie, persone che necessitano di cure mediche, coadiuvando gli operatori sanitari presenti sul mezzo di soccorso e di trasporto sanitario.

Appare, dunque, necessario definire il profilo professionale dell'autista soccorri-

tore, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, definendone il ruolo e regolamentando i rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi in cui si colloca tale figura.

Nell'esercizio delle sue funzioni, infatti, l'autista soccorritore interagisce con medici e con infermieri, a rotazione 24 ore su 24 per trecentosessantacinque giorni l'anno, assicurando l'assistenza sanitaria nel territorio nazionale.

Nello scenario sanitario attuale, pur essendo un componente essenziale del personale delle ambulanze e, spesso, un fattore di discriminazione tra la vita e la morte del paziente, tale figura professionale formalmente non esiste non avendo ancora avuto un riconoscimento giuridico.

Per la pubblica amministrazione l'autista soccorritore è semplicemente un « operatore tecnico autista di ambulanza ».

Di fatto questi « angeli del 118 » sono passati dalla mera guida di un veicolo alla prestazione di servizi di primo soccorso, collaborando con l'équipe sanitaria grazie alla loro conoscenza dei protocolli operativi da attuare nei casi di emergenza per salvare la vita dei pazienti.

Ad oggi, sebbene l'organizzazione dei servizi di emergenza preveda la presenza dell'autista soccorritore attribuendogli compiti precisi e nonostante gli stessi autisti abbiano acquisito una coscienza di categoria che li portano ad avanzare una specifica richiesta di regolamentazione dei loro compiti, attività e formazione, il riconoscimento normativo di tale figura non è ancora stato previsto, pur essendo stati presentati alcuni progetti di legge in materia sia nella corrente che nelle precedenti legislature.

Quotidianamente, migliaia di autisti soccorritori, dipendenti o volontari, dal nord al sud d'Italia, con un impegno e una dedizione costanti, svolgono con professionalità le attività di soccorso e di assistenza ma continuano a restare dei « fantasmi » e il loro processo formativo è diverso da

regione a regione, provocando la creazione di un vero e proprio gap.

Nell'ultimo anno e negli ultimi mesi, in cui il nostro Paese sta affrontando una grave crisi dovuta a una pandemia senza precedenti, migliaia e migliaia di autisti soccorritori, in ogni regione, sono impegnati insieme alle professioni sanitarie nell'assistenza e nel trasporto dei pazienti, dal servizio emergenza urgenza sanitaria, ai trasporti secondari.

Gli autisti soccorritori sono impegnati in prima linea, in qualsiasi condizione meteorologica e in qualsiasi situazione, comprese quelle che mettono a rischio la loro incolumità, cercando di assolvere al loro compito indipendentemente dal regime contrattuale applicato. L'Associazione autisti soccorritori italiani ha più volte chiesto il riconoscimento della figura giuridica e professionale dell'autista soccorritore, un piano formativo omogeneo da adottare in tutte le regioni e nelle province autonome, nonché l'inserimento di tale figura, in quanto si occupa del trasporto sanitario di persone, tra le figure professionali ausiliarie del settore sanitario.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Riconoscimento, definizione e compiti della figura professionale dell'autista soccorritore)

1. La presente legge riconosce e disciplina la figura professionale dell'autista soccorritore.

2. L'autista soccorritore è un esperto nella guida di mezzi di soccorso e di trasporto sanitario, quali ambulanze e auto-mediche, in possesso di un'adeguata conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di impiego di tali mezzi nonché delle procedure da attuare in caso di emergenza sanitaria.

3. L'autista soccorritore è l'operatore che a seguito del conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine di una specifica formazione professionale, svolge le seguenti attività:

a) conduce mezzi di soccorso e di trasporto sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguarda la sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) provvede ad accertare lo stato di efficienza e di sicurezza del mezzo di soccorso e di trasporto sanitario;

c) assicura il corretto utilizzo dei presidi sanitari presenti sul mezzo di soccorso e di trasporto sanitario;

d) provvede alle comunicazioni radio-telefoniche mediante l'utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione.

e) provvede alla lettura della cartografia e all'utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale;

f) garantisce la comunicazione con la centrale operativa del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica 118, con gli altri mezzi di soccorso e di trasporto sa-

nitario e con la rete dei reparti di pronto soccorso degli ospedali;

g) assicura la comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza;

h) presta la sua collaborazione nell'intervento di soccorso sanitario nelle varie fasi del suo svolgimento.

Art. 2.

(Formazione)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del fabbisogno del rispettivo servizio sanitario, regolamentano l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, i requisiti per l'accesso ai medesimi corsi, l'organizzazione didattica con le relative materie di insegnamento e il relativo tirocinio, necessari ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica e del titolo abilitante all'esercizio della professione di autista soccorritore, nel rispetto di quanto disciplinato dall'articolo 6.

2. Per lo svolgimento dei corsi di formazione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e di enti pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 3.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di accreditamento degli enti pubblici e privati di cui al comma 2.

Art. 3.

(Attività e competenze)

1. Le attività dell'autista soccorritore riguardano la logistica dell'intervento di emergenza secondo i piani e le direttive della centrale operativa del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica 118 di riferimento o dall'autorità che coordina l'intervento.

2. Le competenze tecniche dell'autista soccorritore sono le seguenti:

a) conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei mezzi di soccorso e di

trasporto sanitario, dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'emergenza;

b) possesso delle tecniche di guida in emergenza adatte a ogni condizione di traffico, ambientale e meteorologica;

c) conoscenza delle disposizioni che regolano la circolazione su strada e della prevenzione degli incidenti stradali;

d) conoscenza delle tecniche di posizionamento del mezzo di soccorso e di trasporto sanitario al fine di garantire la massima sicurezza dell'intervento.

3. Nell'utilizzo degli strumenti informatici l'autista soccorritore deve essere in possesso delle seguenti competenze:

a) registrare i controlli dei mezzi di soccorso e di trasporto sanitario, riportando i dati richiesti per eventuali interventi di manutenzione;

b) registrare gli interventi effettuati, sia primari che secondari;

c) essere in grado di utilizzare gli apparecchi radio in dotazione, conoscere i codici e le tecniche di comunicazione con le centrali operative del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica 118.

4. L'autista soccorritore deve altresì essere in possesso delle seguenti competenze sanitarie:

a) conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da prestare al paziente;

b) capacità di rilevare i parametri vitali concernenti la pressione sanguigna, mediante l'uso di sfigmomanometro e fonendoscopio, la frequenza cardiaca e la saturazione di ossigeno periferica con l'ausilio di apparecchiature elettroniche;

c) capacità di effettuare il controllo della glicemia mediante l'uso del glucotest e del livello di ossigenazione capillare mediante l'uso del saturimetro;

d) capacità di effettuare un elettrocardiogramma (ECG) e di inviare il relativo tracciato a una struttura dotata di rice-

zione telematica dei tracciati della rete per il trattamento dell'infarto miocardico acuto, nonché di posizionare gli elettrodi a dodici derivazioni, di acquisire e di inviare tramite *internet* il tracciato dell'ECG all'unità di terapia intensiva cardiologica di riferimento;

e) capacità di individuare sospette emergenze neurologiche mediante un esame neurologico obiettivo che prevede la valutazione del riflesso oculare e l'uso della scala di Glasgow;

f) capacità di intervenire in caso di emorragie arteriose o venose esterne con emostasi e di effettuare manovre di compressione e bendaggi compressivi, nonché di posizionare e gestire cinture emostatiche per amputazione;

g) essere in grado di riconoscere lo stato di *shock* attraverso segni e sintomi;

h) essere in grado di procedere all'aspirazione di liquidi o di semiliquidi dal cavo orale con il posizionamento della cannula orofaringea di Guedel e con l'ausilio di aspiratori endocavitari e di tubi di aspirazione con valvola da collegare agli aspiratori portatili e fissi;

i) essere in grado di effettuare una valutazione primaria e secondaria dello stato di coscienza e dell'arresto cardiorespiratorio e di attivare procedure di rianimazione cardiopolmonare, nonché di utilizzare un defibrillatore semiautomatico nei casi di fibrillazione ventricolare o di tachicardia parossistica sopraventricolare, anche in età pediatrico-neonatale, su indicazione del personale sanitario;

l) utilizzare tutti i presidi di protezione personale.

Art. 4.

(Contesto operativo)

1. L'autista soccorritore presta la propria attività nel territorio nazionale in regime di dipendenza da aziende sanitarie locali, da aziende ospedaliere e da enti pubblici che svolgono servizi di soccorso e

di trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza.

Art. 5.

(Corsi di formazione professionale e requisiti di accesso ai corsi di formazione professionale)

1. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale di autista soccorritore sono richiesti il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida e l'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

(Percorso di formazione)

1. Il percorso di formazione dell'autista soccorritore prevede:

a) un corso di esecutore di primo soccorso: valutazione dell'uso delle vie aeree, dalla respirazione, della circolazione, della disabilità e dell'esposizione; esecuzione delle manovre di sublussazione della mandibola e di sollevamento del mento; posizionamento della cannula orofaringea di Guedel; esecuzione della manovra guardare, ascoltare e sentire; esecuzione della rianimazione cardiopolmonare e della posizione laterale di sicurezza; utilizzo del defibrillatore semiautomatico nei casi di fibrillazione ventricolare o di tachicardia parossistica sopraventricolare, anche in età pediatrico-neonatale; conoscenza delle nozioni di base della fisiologia, dell'anatomia, della neurologia, della cardiologia, dell'ortopedia e della medicina di urgenza; conoscenza delle tecniche di bendaggio e delle tecniche di controllo in caso di emorragie arteriose e venose; posizionamento di un laccio di emostasi in caso di amputazione; approccio al politrauma; utilizzo della barella a cucchiaio, della tavola spinale, del telo e di immobilizzatori;

b) corso di esecutore di ECG: conoscenza delle tecniche di esecuzione e di riconoscimento dell'ECG;

c) corso per addetto al trasporto sanitario: conoscenza e utilizzo di tutti i presidi elettromedicali presenti sul mezzo di soccorso e di trasporto sanitario; comunicazione radio mediante alfabeto telefonico; comunicazione verbale e non verbale; comunicazione gestuale con l'equipaggio del servizio medico di emergenza con elicotteri; utilizzo di sistemi di posizionamento globale e di sistemi informatizzati.

Art. 7.

(Organizzazione didattica)

1. Il corso di formazione per autista soccorritore per il servizio su mezzi di soccorso e di trasporto sanitario ha una durata complessiva di 1.000 ore, suddivise in 300 ore di teoria, in 400 ore di esercitazione e 300 ore di tirocinio.

2. In relazione a particolari tipologie di impiego, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere ulteriori moduli riferiti a tematiche specifiche legate al territorio o alla tipologia di evento. Tali moduli non possono avere una durata superiore a 300 ore.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di individuazione delle strutture presso le quali svolgere il tirocinio di cui all'articolo 8 previsto dal corso di formazione di autista soccorritore.

Art. 8.

(Tirocinio)

1. Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un autista soccorritore, presso le strutture e i servizi preposti all'emergenza sanitaria territoriale.

2. Al termine del tirocinio, per ogni allievo è predisposta una scheda che documenta le attività svolte e attesta le capacità dimostrate.

Art. 9.

(Rilascio dell'attestato professionale)

1. La frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 2 è obbligatoria.

2. Al termine del corso di formazione, gli allievi sono sottoposti a una visita medica finalizzata alla certificazione dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di autista soccorritore, a una prova scritta, a una prova teorica e a una prova pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, composta da cinque membri, di cui tre nominati dall'assessorato regionale o provinciale alla sanità e due dal responsabile della centrale operativa del servizio sanitario di urgenza ed emergenza medica 118 competente per territorio.

3. All'allievo che supera tutte le prove è rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma competente l'attestato di qualifica e il titolo abilitante di autista soccorritore valido in tutto il territorio nazionale.

4. Il conseguimento dell'attestato di autista soccorritore costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione nelle forme previste dalla presente legge.

Art. 10.

(Registri regionali e delle province autonome e Registro nazionale degli autisti soccorritori)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a istituire, presso l'azienda sanitaria locale competente per territorio, un registro pubblico degli autisti soccorritori.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero della salute il rispettivo registro pubblico degli autisti soccorritori di cui al comma 1. Il Ministero della salute, entro trenta giorni dall'ultima trasmissione dei registri da parte delle regioni e delle province autonome, provvede all'istituzione del Registro nazionale degli autisti soccorritori, costituito dai dati dei citati registri.

3. I registri regionali e delle province autonome di cui al comma 1 e il registro nazionale di cui al comma 2 devono essere aggiornati almeno ogni tre mesi.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli operatori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono l'attività di autista di ambulanza, di autista soccorritore o di autista di ambulanza coordinatore, con almeno 2.000 ore di servizio effettuato, sono esonerati dalla frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 2.

Art. 12.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PAGINA BIANCA



18PDL0153000